

Regolamento di modifica al Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.

Articolo 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 3. Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 5. Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 7. Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 8. Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 9. Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 12. Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

Articolo 13. Entrata in vigore

Articolo 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 *"Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20"* è sostituito dal seguente:
"1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (*Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)*), le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate, nel rispetto dei seguenti regolamenti comunitari:
 - a) parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il

regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;

- b) regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- c) regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di vigneti”.

Articolo 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022 (Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)”.

- b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola”.

- c) alla lettera j), dopo la parola “variazione” è inserita la parola “omogenea”.

- d) alla lettera n), secondo periodo, dopo le parole “Qualora non sia indicata la resa nei diritti” sono inserite le parole “o nelle autorizzazioni”.

- e) alla lettera o) le parole “Servizio competitività sistema agro alimentare” sono sostituite dalle seguenti: “Servizio valorizzazione qualità delle produzioni”.

- f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

“r) Superficie vitata: ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023

al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.”

Articolo 3. Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, la parola “custodisce” è sostituita dalle seguenti: “detiene, giusto mandato,”.

Articolo 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'autorizzazione all'impianto di un vigneto è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)”.
 - b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione all'impianto non è trasferibile ed è utilizzata nella stessa azienda autorizzata; sono fatti salvi i casi di eredità e successione anticipata, cessione, fusione o scissione di azienda, matrimonio o unione civile, di divorzio o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010/2022. In tali ipotesi il Servizio competente provvede alla modifica della titolarità degli atti autorizzatori previa richiesta da parte del soggetto subentrante”.

Articolo 5. Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Art 5 (Autorizzazione al reimpianto)

 1. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 1308/2013 il Servizio competente concede l'autorizzazione al reimpianto al produttore che ha estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che ha presentato domanda di reimpianto comunicando:
 - a) la dimensione e l'ubicazione delle superfici estirpate;
 - b) la conduzione in fascicolo aziendale, con idoneo titolo al reimpianto, di una superficie agricola, ubicata sul territorio regionale, pari o superiore a quella necessaria per la realizzazione del vigneto.
 2. La domanda di cui al comma 1, relativa a superfici estirpate dopo il 1° agosto 2022, è presentata in qualunque momento dell'anno ed entro il termine di decadenza del 31 luglio della quinta campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 marzo 2025, (Modifica al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.” – Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025.)

3. Se la superficie da reimpiantare corrisponde per dimensione e ubicazione alla superficie estirpata, l'autorizzazione è da considerarsi automaticamente concessa alla data in cui è stato completato l'estirpo, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione; a tal fine la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) funge da domanda di autorizzazione e, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471, il reimpianto deve essere completato entro il termine perentorio dell'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui è stato completato l'estirpo; sono fatti salvi i necessari aggiornamenti dello schedario vitivinicolo.
4. Se la superficie da reimpiantare non corrisponde per dimensione e ubicazione alla superficie estirpata, il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con riferimento alla consistenza del vigneto oggetto di estirpo e alla conduzione della necessaria superficie da reimpiantare.
5. L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed è valida fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui è stata concessa, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2026/471"
6. L'autorizzazione al reimpianto non è concedibile nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati o vigneti realizzati con varietà diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 3.
7. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2."

Articolo 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) del comma 1 le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici anni";
 - b) al comma 3 le parole "per tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui è stata concessa, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2026/471".

Articolo 7. Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 è abrogato.

Articolo 8. Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, le parole "di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16/2021".

Articolo 9. Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art 9 (Misurazioni)

 1. Ai fini della gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di

larghezza pari a metà della distanza tra i filari secondo quanto disposto dall'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126."

Articolo 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/560, il produttore in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite)" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273, il produttore che rispetti i requisiti e gli obblighi di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 16/2021";
 - b) al comma 2, le parole "Al fine di evitare il verificarsi di turbative del mercato, in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/560" sono sostituite dalle seguenti: "In conformità all'articolo 3 del regolamento delegato 2018/273 e al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, al fine di evitare il verificarsi di turbative di mercato,";
 - c) alla lettera b) del comma 3, le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16";
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/273, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, decorsi almeno cinque anni dalla data dell'impianto, può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, affinché l'uva proveniente dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati purché le varietà di vite utilizzate rientrino tra quelle di cui all'articolo 4 comma 3".

Articolo 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/560" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273";
 - b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La realizzazione di campi di conservazione destinati alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2 lettere a), b), d) ed e), 5, 6, 7".
 - c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273, in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, affinché l'uva proveniente dai vigneti di cui al comma 1 e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati purché le varietà di vite utilizzate rientrino tra quelle di cui all'articolo 4 comma 3".

Articolo 12. Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n 23, le parole "Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/560" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273".

Articolo 13. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE